

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3083/88 DELLA COMMISSIONE**

del 6 ottobre 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando dei codici NC 8527, 8528 e 8529 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

**LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nei quadri dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando, dei codici NC 8527, 8528 e 8529 il massimale individuale è fissato a 4 000 000 di ECU; che in data 23 settembre 1988 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Cina, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 10 ottobre 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.1060	8527 11 10	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
	8527 11 90	
	8527 21 10	
	8527 21 90	
	8527 29 00	
	8527 31 10	
	8527 31 91	
	8527 31 99	
	8527 32 00	
	8527 39 10	
	8527 39 91	
	8527 39 99	
	8527 90 91	
	8527 90 99	
	8528 10 91	
	8528 10 99	
	8528 20 10	
	8528 20 71	
	8528 20 73	
8528 20 79		
8528 20 90		
8529 10 20	8529 10 31	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci dal n. 8525 al n. 8528, esclusi mobili e cofanetti
	8529 10 39	
	8529 10 40	
	8529 10 50	
	8529 10 70	
	8529 10 90	
	8529 90 99	
	8529 90 99	

<sup>(1)</sup> GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.